

Publicato il 07/06/2018

N. 00830/2018 REG.PROV.COLL.  
N. 00894/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 894 del 2017, proposto da  
 rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe  
Buonanno, con domicilio eletto presso lo studio Marcello Stanca in  
Firenze, via Vincenzo Bellini n. 63;

*contro*

Università degli Studi di Firenze, in persona del legale rappresentante  
*pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Cirillo,  
Loriana Ninci, con domicilio eletto presso lo studio Serena Cirillo in  
Firenze, via La Pira n. 4;

*per l'annullamento*

- del provvedimento prot. n. 97166 del 28 Giugno 2017, notificato in  
data 4 Luglio 2017, adottato dall'Università degli Studi di Firenze –  
Unità di Processo Affari legali a firma del Rettore, Prof. Luigi Dei,  
con cui è stata rigettata la domanda del 13 Maggio 2017 del Dott.

Carlo Artini in cui chiedeva la riconversione creditizia del Diploma triennale di Massofisioterapista e la contestuale iscrizione al terzo anno del Corso di Laurea triennale in Fisioterapia;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguente, anche se ignoto;

- nonché per la condanna dell'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, a rilasciare il nulla-osta all'iscrizione del ricorrente, a titolo definitivo e senza riserve, al terzo anno del corso di laurea triennale in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, e, solo in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi di Firenze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 maggio 2018 il consigliere Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

Il ricorrente ha conseguito il diploma triennale di Massofisioterapista, in un periodo successivo al 1997, ovvero in data 7 luglio 2009 presso l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia, autorizzato dalla Regione Umbria con d.G.R. 26 novembre 1996. n.8349, 29 settembre 2005. n. 8349, 29 settembre 2005 n. 1581, 31 maggio 2006, n. 909 e 15 novembre 2006, n. 1959, oltre alla laurea triennale in podologia presso l'Università degli Studi di Firenze; intendendo accrescere le

proprie competenze professionali e culturali, presentava all'Università degli Studi di Firenze, in data 13 maggio 2017, domanda di iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia, chiedendo, in buona sostanza, il riconoscimento degli studi già effettuati presso l'Istituto "Enrico Fermi" di Perugia e l'iscrizione diretta al terzo anno della facoltà di Fisioterapia.

Con provvedimento 28 giugno 2017 prot. n. 97166, il Rettore dell'Università degli Studi di Firenze disponeva il diniego di iscrizione e di riconversione creditizia, sulla base della seguente motivazione: <<il corso suddetto è un corso di laurea ad accesso programmato a livello nazionale.....Ai suddetti posti accedono i soli candidati collocatisi utilmente a seguito del superamento di una procedura selettiva. La domanda ..... tesa al riconoscimento dei titoli...già acquisiti non può essere scrutinata in assenza del presupposto indefettibile del collocamento in utile posizione nella graduatoria degli idonei all'ammissione al corso di laurea....Deve rilevarsi altresì che la giurisprudenza da Lei menzionata e, in particolare, la sentenza del Consiglio di Stato n. 1105/2015, è pronuncia che fa stato tra le sole parti del giudizio ivi instaurato, e non può in questa sede essere invocata a sostegno delle ragioni da Lei addotte>>.

Il provvedimento sopra richiamato era impugnato dal ricorrente che articolava censure di: 1) violazione dell'art. 97 della costituzione e dei principi generali di equità, parità di trattamento, trasparenza e legittimo affidamento, violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, comma 1, legge n. 42/1999 e dell'art. 6, comma 3, d. lgs n. 502/1992, violazione e/o falsa applicazione del decreto ministero della sanità del 27 luglio 2000, eccesso di potere per difetto di

istruttoria e carenza di motivazione, sviamento di potere, ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti; 2) violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 6, legge n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione del Regolamento Didattico del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'anno accademico 2017/2018 dell'Università degli Studi di Firenze, eccesso di potere per istruttoria insufficiente e difetto di motivazione, ingiustizia manifesta; 3) violazione e/o falsa applicazione dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, incompetenza, eccesso di potere per carenza di istruttoria e di motivazione, erronea valutazione dei presupposti di fatto e diritto, irragionevolezza; con il ricorso era altresì richiesta la condanna dell'Amministrazione resistente, a titolo di risarcimento in forma specifica, al rilascio del nulla-osta all'iscrizione del ricorrente, a titolo definitivo e senza riserve, al terzo anno del corso di laurea triennale in Fisioterapia, previa riconversione creditizia del diploma triennale di massofisioterapista, e, solo in via subordinata, al risarcimento del danno per equivalente.

Si costituiva in giudizio l'Università degli Studi di Firenze, controdeducendo sul merito del ricorso.

Con decreto Presidenziale 10 luglio 2017 n. 383, era accolta l'istanza di tutela cautelare monocratica presentata con il ricorso, fino alla camera di consiglio del 7 settembre 2017; con ordinanza 8 settembre 2017 n. 451, la Sezione accoglieva definitivamente l'istanza cautelare proposta con il ricorso, ordinando all'Università di Firenze di procedere << in via provvisoria e con riserva all'iscrizione del ricorrente all'anno di corso che sarà ritenuto in esito alla valutazione dei titoli di studio, indipendentemente dal superamento della prova preselettiva di ingresso, fatti salvi gli effetti della decisione di merito

della controversia>>; in esecuzione delle decisioni cautelari del T.A.R., il Rettore dell'Università di Firenze, con decreto 28 luglio 2017 prot. 113266/anno 2017 provvedeva all'iscrizione con riserva del ricorrente al terzo anno del corso di laurea in Fisioterapia, rinviando ad un successivo provvedimento (non depositato in atti di giudizio), la valutazione della carriera pregressa dello studente.

Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento nei limiti sopra evidenziati.

La giurisprudenza che si è formata sul punto ha, infatti, ormai concluso per la fondatezza della prospettazione fornita in ricorso, secondo un percorso argomentativo che è pienamente condiviso dalla Sezione e che può essere richiamato in questa sede, anche al fine di motivare la presente decisione: <<il Collegio condivide le argomentazioni di cui alle citate sentenze, le cui conclusioni possono così riassumersi:

1) ai sensi dell'art. 1 D.M. 27.7.2000 l'equipollenza tra il diploma di massofisioterapista e il diploma universitario di fisioterapista vale per tutti i titoli di masso fisioterapista, conseguiti in base alla L. 19.5.1971 n. 403 a prescindere dalla data di conseguimento o di inizio dei corsi, cui il citato decreto non attribuisce alcuna rilevanza (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/15)....;

2) i diplomati, per potere accedere al corso di laurea in fisioterapia non sono tenuti a superare il test di ingresso alla facoltà al pari dei neodiplomati presso istituti scolastici di istruzione secondaria. E ciò in quanto la ratio dei test di ingresso nelle facoltà a numero chiuso, di cui alla L. 2.8.99 n. 264, è in primo luogo quella di accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi ai quali intende iscriversi. Tale preliminare verifica, nei casi considerati,

appare superflua considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista assicura già in sé questa predisposizione (Cons. Stato, sez. VI, n. 1105/2015 e TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16);

3) non è possibile “negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento” ritenuto che le conoscenze e le abilità acquisite dai massofisioterapisti e certificate dai diplomi conseguiti possono ben essere utilizzabili per abbreviare il percorso per l’obiettivo universitario da raggiungere (così TAR Campania, sez. IV, n. 3801/16)>> (C.G.A. sez. giurisd., 10 maggio 2017, n. 212; Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; 30 maggio 2011, n. 3218; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Lombardia. Milano, sez. III, 13 luglio 2016, n. 1415; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196).

In buona sostanza, la giurisprudenza ha pertanto superato il contrario orientamento espresso da T.A.R. Liguria, sez. II, 5 ottobre 2016, n. 979 e fondato sulla sostanziale mancanza, in capo a chi abbia conseguito il diploma di massofisioterapista oltre il biennio decorrente dal 1° gennaio 1994 previsto dalla normativa transitoria, di quelle sostanziali <<esigenze di tutela dell'affidamento, che avevano giustificato l'equipollenza>> disposta dal d.m. Sanità 27 luglio 2000 (equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base); a ben guardare l'esigenza di tutela dell'affidamento vale, infatti, con riferimento alla problematica sostanzialmente diversa (ed in questa prospettiva, ben si evidenzia la sostanziale inutilità ai fini che ci occupano di Cons. Stato, sez. III, 9

marzo 2018, n. 1520 che si riferisce alla diversa problematica dell'equipollenza dei titoli di massofisioterapista e fisioterapista) dell'equivalenza dei "vecchi titoli" ai nuovi, ma non alla problematica dell'accesso ai corsi universitari e del riconoscimento dei crediti formativi riconosciuti in sede di formazione professionale che risulta garantita, in termini generali, dalle previsioni dell'art. 141, 1° comma del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e dall' art. 5, 7° comma d.m. istruzione, università e ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 (in questo senso, le già citate Cons. Stato, sez. VI, 30 maggio 2011, n. 3218 e T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801).

Appare pertanto illegittima la prospettazione dell'Università degli Studi di Firenze tendente a condizionare l'iscrizione al corso di laurea in fisioterapia al superamento del test di ingresso nelle Facoltà a numero chiuso che attiene, con tutta evidenza, ad una verifica finalizzata ad <<accertare la predisposizione del candidato per le discipline oggetto dei corsi alla cui iscrizione ambisce... (che) nel caso di specie appare superflua, considerato che il conseguimento del titolo di studio di massofisioterapista (in virtù soprattutto della prevista equipollenza con il diploma universitario triennale) assicura, già in sé, questa predisposizione>> (Cons. Stato, sez. VI, 5 marzo 2015, n. 1105; T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801).

La soluzione sopra riportata non importa però l'automatico riconoscimento dei crediti conseguiti presso l'istituto professionale, con conseguente iscrizione al terzo anno di corso (come prospettato da parte ricorrente); al proposito, la giurisprudenza sopra richiamata ha, infatti, precisato che <<all'Ateneo ...non è sottratta la discrezionalità di apprezzare con maggiori crediti un'esperienza

abilitante rispetto ad una meramente formativa: ciò che risulta illegittimo, invece, è il negare ex ante qualsiasi rilievo nei confronti di diplomi espressamente considerati fra quelli chiamati al riconoscimento, solo perché sprovvisti di equipollenza>> (T.A.R. Campania, Napoli, sez. IV, 21 luglio 2016, n. 3801; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 27 gennaio 2017, n. 196).

La pretesa all'automatico e integrale riconoscimento dei crediti maturati presso l'istituto professionale non può quindi trovare accoglimento per quanto sopra rilevato in ordine al carattere discrezionale e non automatico del riconoscimento.

Per completezza la Sezione deve poi rilevare come alla presente fattispecie risulti estranea la problematica che ha portato alla rimessione all'Adunanza Plenaria disposta da Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017, n. 3319; nel caso in questione, la generica contestazione del possesso del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore da parte del ricorrente mossa in giudizio dalla difesa dell'Università degli Studi di Firenze urta contro il dato di fatto costituito dal possesso da parte dello stesso del diploma di laurea triennale in Podologia (ovvero di un diploma di laurea di primo livello che presuppone il precedente conseguimento del diploma quinquennale di scuola secondaria superiore; nella fattispecie, risulta pertanto manifestamente non sussistente il rischio posto a base di Cons. Stato, sez. VI, ord. 5 luglio 2017 n. 3319 e costituito dalla possibilità di legittimare l'iscrizione ad una facoltà universitaria di uno studente in possesso di una formazione solo triennale (quella necessaria per poter conseguire il titolo di massofisioterapista) e non in possesso della formazione di base quinquennale indispensabile per l'accesso alla facoltà universitaria.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere accolto, limitatamente alla sola pretesa di parte ricorrente all'iscrizione al corso di laurea in fisioterapia ed all'azione di annullamento del provvedimento di diniego di iscrizione impugnato; quanto già rilevato in ordine al carattere discrezionale del riconoscimento della precedente attività formativa (e, quindi, dell'individuazione dell'anno di corso a cui iscrivere il ricorrente) impedisce l'accoglimento dell'azione risarcitoria in forma specifica e per equivalente (comunque sfornita di una qualche prova del pregiudizio derivante dagli atti impugnati) proposta dal ricorrente.

La novità della questione per la giurisprudenza della Sezione e la reciproca soccombenza permettono poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti indicati in motivazione e, per l'effetto, dispone l'annullamento del provvedimento 28 giugno 2017 prot. n. 97166 del Rettore dell'Università degli Studi di Firenze.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 30 maggio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Manfredo Atzeni, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Raffaello Gisondi, Consigliere

**L'ESTENSORE**  
**Luigi Viola**

**IL PRESIDENTE**  
**Manfredo Atzeni**

IL SEGRETARIO